



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 315**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Brescacin, Maino, Pan, Rigo, Sandonà, Scatto, Sponda, Vianello, Barbisan, Bisaglia e Zecchinato

**NORME PER LA VALORIZZAZIONE ED IL SOSTEGNO DEL  
CAREGIVER FAMILIARE E DELLE PERSONE CHE ASSISTONO  
VOLONTARIAMENTE UN FAMILIARE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 febbraio 2025.

## **NORME PER LA VALORIZZAZIONE ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE E DELLE PERSONE CHE ASSISTONO VOLONTARIAMENTE UN FAMILIARE**

### *Relazione:*

*Con il termine “caregiver familiare” si designa “colui che si prende cura” in modo volontario, gratuito e responsabile del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento. Il caregiver familiare si fa carico del benessere psicofisico del suo assistito tramite l’organizzazione delle cure e dell’assistenza, nonché di ogni altro atto, anche amministrativo.*

*Gestire una persona cara non autosufficiente ed esserle di aiuto nelle difficoltà della vita quotidiana costituisce una funzione cardine delle relazioni di convivenza, basate sulla libera scelta e alimentate da motivazioni affettive e sentimentali.*

*I caregivers sono una categoria silenziosa che, seppur non identificabile in un ambito professionale vero e proprio, rappresenterebbe in Italia secondo un’indagine di ISTAT relativa al 2015, almeno 7,3 milioni di individui. Una solida rete di sostegno familiare costituita in prevalenza da donne, in deciso e costante aumento, che nello svolgere una rilevante ed insostituibile mansione nella rete dei servizi sociosanitari, garantisce la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti.*

*L’attività di cura e assistenza fornita spesso compromette il diritto alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale dello stesso caregiver, poiché tale attività oltre ad essere in alcuni casi molto faticosa, deve sommarsi a tutte le restanti incombenze di natura personale e professionale, considerando che i compiti assistenziali non escludono quelli familiari né tantomeno quelli lavorativi. Il caregiver può trovarsi quindi in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibile ad un affaticamento fisico e psicologico, ed affrontare difficoltà economiche e relazionali riconducibili alla solitudine. Inoltre, in considerazione delle diverse tipologie in cui può declinarsi il sostegno al proprio caro, la persona chiamata a svolgere compiti di cura e assistenza può trovare difficoltà nello svolgimento delle stesse mansioni, per la mancanza di competenze e l’impossibilità di reperire le informazioni di volta in volta necessarie.*

*Ad oggi non è difficile, pertanto, ipotizzare che le problematiche rientranti nel novero dell’assistenza alle persone anziane, rivestiranno inesorabilmente nel prossimo futuro un ruolo preponderante nell’individuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ridefinendo al contempo un nuovo modello di Welfare State.*

*Con la presente proposta di legge che riconosce il valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale in tutte sue sfaccettature, ci si pone l’obiettivo di ridurre il peso assistenziale che grava sulle famiglie, garantendo al contempo una maggiore appropriatezza delle cure offerte (articolo 1).*

*L'articolo 2 individua come destinatari della legge non solo il caregiver familiare come definito nell'ordinamento nazionale ai sensi del comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ma anche tutti coloro che prestano assistenza volontaria a un proprio familiare in condizioni di necessità, allo scopo di supportarlo nella vita di relazione, concorrere al suo benessere psico-fisico, ed assisterlo attivamente nel disbrigo delle pratiche amministrative. L'allargamento significativo della platea dei destinatari, oltre a costituire un unicum a livello regionale, porta ad una sensibile valorizzazione dell'attività di assistenza.*

*Tra i destinatari vengono poi annoverate anche Associazioni e Fondazioni, che operano nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, in quanto soggetti con i quali le Aziende ULSS possono instaurare rapporti di collaborazione.*

*L'articolo 3 si riferisce ai compiti della Regione, l'articolo 4 promuove interventi di sostegno economico, l'articolo 5 definisce nel dettaglio gli interventi delle Aziende ULSS, mentre l'articolo 6 prevede l'attivazione di uno sportello telematico nel sito internet di ciascuna Azienda ULSS, gestito dal Distretto.*

*Infine, gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano rispettivamente, la clausola valutativa, la norma finanziaria e l'entrata in vigore.*

## **NORME PER LA VALORIZZAZIONE ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE E DELLE PERSONE CHE ASSISTONO VOLONTARIAMENTE UN FAMILIARE**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto al fine di sostenere le famiglie nell'assistenza dei propri componenti, nonché di favorire la permanenza in ambito familiare delle persone anziane e di quelle non autosufficienti, valorizza e sostiene il ruolo e le funzioni del caregiver familiare e delle persone che assistono volontariamente un familiare, nell'ambito delle politiche del welfare e di integrazione socio-sanitaria.

2. La Regione definisce le modalità di intervento e le azioni di supporto per favorire l'attività del caregiver familiare e delle persone che assistono volontariamente un familiare in sintonia con le esigenze della persona accudita, riconoscendone il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla loro opera trae l'intera collettività.

### **Art. 2 - Destinatari.**

1. I destinatari delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge sono:

- a) "Caregiver familiare", così come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- b) "Persone che assistono volontariamente un familiare" non autosufficiente o comunque in uno stato di necessità di assistenza di lunga durata, non più in grado di prendersi cura di sé, allo scopo di supportarlo nella vita di relazione, concorrere al suo benessere psico-fisico, ed assisterlo attivamente anche nel disbrigo delle pratiche amministrative.

2. Le Associazioni e le Fondazioni, iscritte al Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato (istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001), che operano nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, con le quali le Aziende ULSS possono instaurare rapporti di collaborazione.

### **Art. 3 - Compiti della Regione.**

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, verifica e controllo, in collaborazione con gli enti locali e le Aziende ULSS.

2. La Giunta regionale, adotta le misure più adeguate all'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, tra cui:

- a) promuovere intese ed accordi con le associazioni datoriali diretti a favorire una maggiore flessibilità nell'orario di lavoro e nella scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, al fine di conciliare la vita lavorativa con le attività di assistenza del caregiver familiare o delle persone che assistono volontariamente un familiare;
- b) favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze stipulate dal caregiver familiare o dalle persone che assistono volontariamente un familiare per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile, collegati alla propria attività di assistenza, in conformità alle disposizioni statali in materia;

- c) garantire forme di sostegno economico a favore del caregiver familiare, in conformità alle disposizioni statali e regionali in materia di misurazione delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente la prestazione agevolata;
- d) rilasciare apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare. La Giunta regionale disciplina le modalità per il rilascio della tessera di riconoscimento, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- e) promuovere accordi e forme di collaborazione tra le Associazioni e le Fondazioni, di cui al comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, le Aziende ULSS anche mediante la formulazione di uno "schema tipo di convenzione" volto a potenziare i servizi di assistenza domiciliare, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare o delle persone che assistono volontariamente un familiare.

#### **Art. 4 - Interventi di sostegno economico.**

1. La Giunta regionale promuove e sostiene azioni specifiche per il sostegno economico a favore del caregiver familiare, attraverso la concessione di un contributo economico, in conformità a quanto previsto dal D.M. 24 novembre 2023.

#### **Art. 5 - Interventi delle Aziende ULSS.**

1. Le Aziende ULSS predispongono, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dalla Legge regionale 04 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali", nonché nei limiti delle risorse disponibili, i seguenti interventi:

- a) attivazione di percorsi preferenziali, nelle strutture sanitarie per coloro in possesso della tessera di riconoscimento di cui alla lettera d), comma 2, articolo 3, al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per l'assistito;
- b) percorsi di supporto psicologico volti alla ricerca o al mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale del caregiver familiare o delle persone che assistono volontariamente un familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico e ridurre il possibile isolamento sociale;
- c) attività di formazione anche a distanza, in modo da fornire strumenti per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive l'assistito;
- d) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito.

2. La Giunta regionale individua interventi e programmi, nonché l'entità dei relativi finanziamenti, di cui al presente articolo.

3. Le Aziende ULSS sottoscrivono gli accordi di cui alla lettera e), comma 2, dell'articolo 3.

#### **Art. 6 - Sportello telematico.**

1. È istituito uno sportello telematico inserito nel sito internet di ciascuna delle Aziende ULSS del Veneto, gestito dai relativi Distretti, per l'assistenza al caregiver familiare e alle persone che assistono volontariamente un familiare, allo

scopo di garantire una prima forma di supporto, collaborazione ed orientamento, necessario alla cura dell'assistito e allo svolgimento della loro funzione.

2. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di monitoraggio ed implementazione dello sportello telematico per l'assistenza del caregiver familiare e delle persone che assistono volontariamente un familiare di cui al presente articolo.

#### **Art. 7 - Clausola valutativa.**

1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati, documentando in particolare in quale misura gli interventi e le risorse finanziarie previste dalla presente legge hanno contribuito alla sostenibilità economica dell'assistenza domiciliare e al miglioramento dell'offerta di cura proposta.

#### **Art. 8 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 03 "Interventi per gli anziani" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

#### **Art. 9 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Destinatari. ....	3
Art. 3 - Compiti della Regione.....	3
Art. 4 - Interventi di sostegno economico.....	4
Art. 5 - Interventi delle Aziende ULSS. ....	4
Art. 6 - Sportello telematico. ....	4
Art. 7 - Clausola valutativa. ....	5
Art. 8 - Norma finanziaria.....	5
Art. 9 - Entrata in vigore.....	5